

c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe, segretario senza diritto di voto.

Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.

4. Le tre commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c), di cui una insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, la seconda presso l'infermeria della Marina militare di Roma e la terza insediata presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, saranno composte ciascuna da:

a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente;

b) due ufficiali esperti in selezione attitudinale della Marina militare, membri;

c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe, segretario senza diritto di voto.

Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di personale specializzato in selezione attitudinale della Marina militare.

5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), insediata presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, sarà composta da:

a) un ufficiale superiore della Marina militare, presidente;

b) due ufficiali della Marina militare, membri;

c) un sottufficiale del ruolo Marescialli della Marina militare, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si potrà avvalere del supporto di personale del settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di selezione della Marina militare di Ancona ovvero di ufficiali e/o sottufficiali della Marina militare esperti del settore d'impiego richiesto.

6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:

a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente;

b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, di cui uno appartenente alle CP, membri;

c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe, segretario senza diritto di voto.

20E13366

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di centocinquanta posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, per il profilo di funzionario giudiziario, area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria - ad eccezione della Regione Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;

Tenuto conto, altresì, che sono avviate le procedure finalizzate alla copertura delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura della medesima quota d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l'art. 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;


Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;



Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ai sensi del decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017, concernente la «Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili, ai sensi dell'art. 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161», che prevede, quale requisiti per l'accesso dall'esterno al profilo di funzionario giudiziario: «Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse»;

Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante «Modalità di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

Visti gli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, come modificato dai successivi decreti del 21 aprile 2017 e del 31 gennaio 2018;

Visto l'art. 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerate complessivamente le relevantissime vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo dell'Amministrazione giudiziaria (pari complessivamente al 25,26%, con 32.425,26 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 43.464 unità) e, nella specie, quelle, ancora più gravi, relative al profilo professionale di funzionario giudiziario nei Distretti di Torino (pari al 35,70%, con 281 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 437 unità), Milano (pari al 36,90%, con 371 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 588 unità), Brescia (pari al 35,84%, con 111 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 173 unità), Venezia (pari al 41,46%, con 216 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 369 unità), Bologna (pari al 38,04%, con 215 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 347 unità);

Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestività dell'attività di reclutamento, onde scongiurare – unitamente alle altre procedure assunzionali, in atto o già pianificate, relative ad altri profili professionali – il concreto pericolo di paralisi dell'attività giudiziaria conseguente alle eccezionali criticità di organico sopra evidenziate, si rende assolutamente necessario procedere secondo le modalità semplificate previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare dagli articoli 248, 249 e 252;

Visto, in particolare, l'art. 252 (rubricato «Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia»), commi 1, lettera b), 2, 3, 8 e 9, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che, in ragione delle circostanze sopra evidenziate e nel più ampio panorama delle complessive ed articolate misure di contrasto alla pandemia in atto, prevede – per il reclutamento delle 150 unità di personale amministrativo di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto e finanziato dagli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016 e in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna – lo svolgimento di una selezione bifasica, con una prima valutazione dei titoli e la formazione di un'apposita graduatoria preliminare, su base distrettuale, e la successiva chiamata a sostenere la prova orale dei candidati utilmente ivi collocati;

Ritenuto che, onde garantire l'assoluta trasparenza della prova orale, i candidati chiamati a sostenere quest'ultima saranno esaminati dalle commissioni costituite presso il Distretto competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale e della Tabella A allegata alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del suddetto codice (salvo quanto necessario per l'assenza nella presente procedura del Distretto trentino), secondo un ordine e un calendario formati automaticamente da apposito programma informatico insuscettibile di interferenze esterne;

Considerato che, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle Autorità competenti, l'Amministrazione potrà in essere ogni misura socio-sanitaria necessaria od opportuna per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica in atto;

Ritenuto che occorre valorizzare, per espresso dettato normativo, quali ulteriori specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali indette dall'Amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle funzioni centrali;

Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo cui «per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione»;

Vista la nota prot. DOG n. 129136.U del 6 agosto 2020 del Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si chiede di conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilità di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risultino iscritti lavoratori da ricollocare, con riferimento alle unità di personale di cui al presente bando di concorso;

Vista la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell'11 settembre 2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data, nell'elenco del personale in disponibilità, non sono iscritte, negli ambiti territoriali di riferimento, unità che rispondono al fabbisogno di professionalità ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilità di assegnazione del personale collocato in disponibilità e l'adozione degli atti consequenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata l'intesa raggiunta con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;



Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive centocinquanta unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario giudiziario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, di cui:

Codice BO - Distretto della Corte di appello di Bologna - trentadue unità;

Codice BS - Distretto della Corte di appello di Brescia - tredici unità;

Codice MI - Distretto della Corte di appello di Milano - quarantaquattro unità;

Codice TO - Distretto della Corte di appello di Torino - trenta unità;

Codice VE - Distretto della Corte di appello di Venezia - trentuno unità.

2. Il candidato potrà presentare domanda per uno solo dei codici di concorso indicati al comma 1.

3. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del trenta per cento è computata sui posti previsti per ogni singolo Distretto.

5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8 nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a ciascun profilo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell'assunzione in servizio:

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

b) età non inferiore a diciotto anni;

c) possesso di:

laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali,

ovvero

diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche;

ovvero

laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei,

ovvero

laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei;

ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it

d) possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

i. avere prestato servizio nell'amministrazione giudiziaria per almeno tre anni, senza demerito;

ii. avere svolto le funzioni di magistrato onorario, per almeno cinque anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

iii. essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

iv. avere svolto, per almeno cinque anni scolastici interi (ivi compresi i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale), attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di secondo grado;

v. essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materie giuridiche;

vi. avere prestato servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori, per almeno cinque anni;

vii. avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;

viii. avere svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;

e) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;

f) qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) godimento dei diritti civili e politici;

h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-



naio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

j) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

k) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti g), h) e k) si applicano solo in quanto compatibili.

3. I candidati vengono ammessi all'esame orale con riserva. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 10, dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 12, comma 3.

Art. 3.

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità

1. Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì consultabile sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it

2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line sul sito del Ministero della giustizia, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

4. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda.

5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

6. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;

b) il codice fiscale e gli estremi di un documento di identità in corso di validità;

c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

d) il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica ordinaria ovvero, se in possesso, un recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente bando;

f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando, indicando l'istituto presso il quale è stato conseguito, nonché la data e il luogo;

h) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell'art. 2 del bando;

i) il possesso di almeno uno degli altri titoli richiesti per l'accesso di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente bando;

j) il godimento dei diritti civili e politici;

k) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

l) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

m) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;

n) il possesso di eventuali ulteriori titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo art. 5;

o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dal successivo art. 7;

p) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;

q) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile.

I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

7. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.

8. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione dell'esame orale. La concessione e l'assegnazione di ausili sarà determinata da insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo concorsofunzionari2020.dgpersonale.dog@giustizia.it almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame orale, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente al termine previsto al comma precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili, dovranno essere tempestivamente documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice.

10. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.


11. La convocazione per l'esame orale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

12. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4.

Commissioni esaminatrici

1. La Direzione generale del personale e dei servizi nomina una commissione esaminatrice per ciascuno dei distretti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alle commissioni esaminatrici pos-



sono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.

2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata ovvero da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due dirigenti di livello non generale dell'Amministrazione giudiziaria, con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione giudiziaria con la qualifica di funzionario giudiziario.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, le commissioni esaminatrici potranno svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Art. 5.

Valutazione dei titoli e ammissione all'esame orale

1. La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 120 punti così suddivisi:

- a. titoli: massimo 40 punti;
- b. esame orale: massimo 80 punti.

2. Non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso.

3. La valutazione dei titoli precede l'esame orale.

4. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 40 punti, così ripartiti:

a) sino a punti 5,00 per il voto di laurea:

- i. 110 e lode, punti 5,00;
- ii. 110, punti 4,75;
- iii. 109, punti 4,50;
- iv. 108, punti 4,25;
- v. 107, punti 4,00;
- vi. 106, punti 3,75;
- vii. 105, punti 3,50;
- viii. 104, punti 3,25;
- ix. 103, punti 3,00;
- x. 102, punti 2,75;
- xi. 101, punti 2,50;
- xii. 100, punti 2,25;
- xiii. 99, punti 2,00;
- xiv. da 96 a 98, punti 1,75;
- xv. da 92 a 95, punti 1,50;
- xvi. da 87 a 91, punti 1,25;
- xvii. da 81 a 86, punti 1,00;
- xviii. da 74 a 80, punti 0,75;
- xix. da 68 a 73, punti 0,50;
- xx. da 66 a 67, punti 0,25;

b) sino a un massimo di punti 7,00 per eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari:

- i. master universitari di primo livello: punti 1,00 per ciascuno, fino a un massimo di punti 2,00;
- ii. master universitari di secondo livello: punti 1,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 3,00;
- iii. diploma di specializzazione (DS): punti 3,00;
- iv. dottorato di ricerca (PhD): punti 4,00 (salvo che costituisca titolo per l'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), n. vii);

c) punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al terzo di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;

d) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

e) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di iscrizione all'albo professionale degli avvocati, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

f) punti 2,00 per ogni anno intero (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento dell'attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di secondo grado aventi sede nel Distretto per il quale è stata presentata la domanda;

g) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al secondo di servizio quale ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;

h) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;

i) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al primo semestre di svolgimento di attività lavorativa presso una pubblica amministrazione, in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea (punteggio attribuibile soltanto in favore di coloro che hanno conseguito il titolo di dott. di ricerca in materie giuridiche);

j) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento di attività lavorativa presso una pubblica amministrazione, in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;

k) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;

l) punti 3,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) punti 1,50 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

5. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili, sino al massimo previsto dal comma 1, lettera a). In caso di possesso di più titoli di studio di cui al comma 4, lettera a), si ha riguardo unicamente al voto più alto.


6. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

7. L'Amministrazione valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

8. Per ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma 1, la Direzione generale del personale e della formazione redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli, pubblicata sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.

9. È ammesso a sostenere l'esame orale, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario. Tale numero potrà essere superiore, in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria.

10. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno venti giorni prima del loro svolgimento, con indicazione del luogo, della data e dell'orario in cui dovranno presentarsi per sostenerle. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.



Art. 6.

*Prova orale e stesura
della graduatoria di merito*

1. L'esame orale è svolto presso ciascun Distretto interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma 8.

2. Per ciascun Distretto, i candidati saranno esaminati dalle commissioni costituite presso il Distretto limitrofo, secondo i seguenti abbinamenti:

Candidati del distretto di	Esaminati dalla commissione del distretto di
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Bologna
Bologna	Torino

3. L'ordine con cui i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale sarà elaborato automaticamente da un apposito programma informatico insuscettibile di interferenze esterne.

4. I candidati ammessi all'esame orale dovranno presentarsi all'ora stabilita con un documento di riconoscimento in corso di validità. Essi dovranno altresì presentare in quella sede tutta la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che saranno indicate sul sito del Ministero della giustizia unitamente al diario delle prove.

5. L'assenza dalla sede di svolgimento dell'esame orale nella data e nell'ora stabilita e l'impossibilità di provare compiutamente in quella sede la propria identità, nonché il diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 4, e il possesso dei requisiti per l'ammissione di cui all'art. 2, comma 1, e dei titoli di cui agli articoli 5, comma 4, e 7, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporteranno l'esclusione dal concorso.

6. L'esame orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle seguenti materie:

- a) elementi di diritto civile,
- b) elementi di diritto penale,
- c) diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla disciplina del lavoro pubblico, alle diverse responsabilità dei dipendenti pubblici, alla disciplina degli appalti, al codice del processo amministrativo),
- d) diritto processuale civile,
- e) diritto processuale penale,
- f) ordinamento giudiziario,
- g) servizi di cancelleria,
- h) conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il possesso di competenze linguistiche al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
- i) conoscenza delle tecnologie informatiche, nonché delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, attraverso una verifica attitudinale di tipo pratico.

7. All'esame orale sarà assegnato un punteggio massimo di 80 punti, sommando un massimo di 10 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, per ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da a) a g) e di 5 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, per ciascuna delle materie di cui alle successive lettere h) ed i). L'esame orale si intenderà superato se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 7 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da a) a g) e di 3 punti per ciascuna delle materie di cui alle successive lettere h) ed i).

8. L'esame orale avverrà in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la adeguata partecipazione. In presenza di perduranti rischi di contagio epidemiologico in uno o più distretti interessati, le Commissioni esaminatrici potranno richiedere al Ministero della giustizia che lo svolgimento dell'esame orale avvenga in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino

la pubblicità della prova, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

9. L'Amministrazione adotterà ogni ulteriore specifica misura necessaria od opportuna, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle Autorità competenti, per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica in atto, per quel che riguarda i candidati, il personale a vario titolo coinvolto nello svolgimento del concorso ed ogni altro soggetto interessato. Di tali eventuali misure saranno dati appositi avvisi pubblicati sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La violazione delle suddette misure da parte dei candidati comporta l'esclusione dal concorso.

10. L'Amministrazione si riserva di pubblicare sul sito del Ministero della giustizia, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.

11. Ultimata la prova orale, le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma 1, redigono una graduatoria finale di merito sulla base del punteggio attribuito in base ai titoli e del punteggio conseguito nell'esame orale.

Art. 7.


*Titoli di preferenza a parità di merito
ed a parità di merito e titoli*

1. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

- i. gli insigniti di medaglia al valor militare;
- ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- v. gli orfani di guerra;
- vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- viii. i feriti in combattimento;
- ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
- xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
- xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- xix. gli invalidi e i mutilati civili;
- xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:

- i. l'aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16-*octies*, commi 1-*bis* e 1-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;



ii. l'aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

iii. l'aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'art. 16-*octies*, commi 1-*bis* e 1-*quinquies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. A parità di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la preferenza è determinata:

i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane in età, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

Art. 8.

Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito

1. Le graduatorie finali di merito saranno validate dalle commissioni esaminatrici e trasmesse alla Direzione generale del personale e della formazione ai fini dell'approvazione.

2. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione di tali graduatorie sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

4. I primi classificati nelle graduatorie finali di merito dei singoli Distretti, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 3, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.

5. Le sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il presente bando saranno conferite ai vincitori con modalità che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, fermo restando quanto previsto dall'art. 11.

Art. 9.

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Con la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, il candidato autorizza previamente il Ministero della giustizia - Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ad evadere eventuali rituali richieste di accesso agli atti della presente procedura di reclutamento, anche facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato medesimo.

3. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente dell'Ufficio Terzo - Concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale e della formazione.

Art. 10.

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Direzione generale del personale e della formazione e alle commissioni esaminatrici in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5. Il titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio Terzo - Concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale e della formazione; il responsabile del trattamento è il dirigente del suddetto Ufficio Terzo. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dalla Direzione generale del personale e della formazione nell'ambito della procedura medesima.

6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito del Ministero della giustizia.

8. L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11.

Assunzione in servizio


1. L'assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni e, in particolare, dall'art. 252, comma 8, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nel personale del Ministero della giustizia, nel profilo di direttore, Area funzionale Terza, fascia economica F3.

3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verrà instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito di cui all'art. 8.

4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non siano stati già nominati vincitori per effetto della clausola di cui all'art. 1, commi 4 e 5.



Art. 12.
Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. Resta ferma la facoltà della Direzione generale del personale e della formazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, di escludere un candidato dal concorso ovvero di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ovvero di mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, in esito alle verifiche richieste dalla procedura concorsuale.

Roma, 26 novembre 2020

Il direttore generale: LEOPIZZI

20E13788

Rettifica del concorso pubblico per la copertura di complessive mille unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9, comma 3 che dispone: «Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a cinquecento»;

Visto il bando del concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive mille unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale II, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 15 settembre 2020);

Visto, in particolare, l'art. 4 rubricato «Commissione esaminatrice», in cui è disposto che «la Direzione generale del personale e dei servizi nomina una Commissione esaminatrice, competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, e, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la Commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento del colloquio di idoneità. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta. La Commissione esaminatrice è composta da un dirigente di livello non generale dell'Amministrazione giudiziaria, con funzioni di presidente, e da due esperti aventi la qualifica di area terza, con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di area terza. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la Commissione esaminatrice potrà

svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni»;

Visto il provvedimento del 29 settembre 2020, protocollo n. 0011659.I, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso (membri effettivi e supplenti);

Visto il provvedimento del 24 novembre 2020, protocollo n. 14621, con il quale sono stati nominati ulteriori membri supplenti della Commissione esaminatrice, nonché ulteriori cinque sottocommissioni;

Considerato che, nel bando all'art. 4, comma 1, è occorso un mero refuso in relazione al numero dei candidati da assegnare alle singole Commissioni nominate;

Considerato che, in conformità a quanto previsto al citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, occorre rettificare il refuso contenuto nell'art. 4, comma 1 del bando di concorso in cui è indicato: «[...] A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta»;

Dispone:

Con riferimento al «Concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive mille unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale II, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia-amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 settembre 2020 n. 72, l'art. 4 rubricato «Commissione esaminatrice», al comma 1, ultimo capoverso, è così rettificato: «[...] A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a cinquecento».

Roma, 26 novembre 2020

Il direttore generale: LEOPIZZI

20E13842

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante pilota del Corpo dei piloti del Porto di Marina di Carrara, presso la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.

Il Capitano di Fregata (CP) Luciano Giuseppe Aloia, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Marina di Carrara, rende noto che in data 3 novembre 2020 è bandito concorso per un aspirante pilota del Corpo dei piloti del Porto di Marina di Carrara.

Il bando è consultabile nella sezione «Avvisi» del sito web della Capitaneria di porto di Marina di Carrara, al seguente indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/marina-di-carrara/Pages/avvisi.aspx>

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Tutti gli interessati potranno prendere, comunque, visione integrale del bando anche presso la sezione «Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale» della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, via Aldo Salvetti, 5 - 54033 Carrara (MS), compatibilmente con l'emergenza sanitaria in atto e previo appuntamento contattando il numero telefonico 05856467 (centralino) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o a mezzo email: tecnica.epcarrara@mit.gov.it

20E12947



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Scioglimento della riserva dell'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto ministeriale 21 settembre 2011, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si avvisa che, sul sito internet:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4253>

è pubblicato il provvedimento di scioglimento della riserva apposta ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 2144 in data 30 ottobre 2012 relativo all'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2011.

20E13725

MINISTERO DELLA SALUTE

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL di Reggio Emilia.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1 e 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

Visto l'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa 1º luglio 2004 recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernerne la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l'emanazione di un apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico seguito IRCCS;

Visto l'art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici degli IRCCS;

Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale;

Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l'altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015, interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», e, in particolare l'art. 20;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 luglio 2020, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, con quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL di Reggio Emilia relativamente alla disciplina di «oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali» per le sedi di Reggio Emilia, via Amendola n. 2, sede legale, viale Risorgimento n. 80 e viale Umberto I n. 50;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 aprile 2016, con il quale il dott. Massimo Costantini è stato nominato direttore scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL, di Reggio Emilia;

Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL di Reggio Emilia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - 25 agosto 2020, n. 211, recante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri;

Decreta:


Art. 1.

Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande

1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL di Reggio Emilia riconosciuto nella disciplina «oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali», rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.

2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via telematica, registrandosi al sito <http://ricerca.cbim.it/direttori> e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel comma 2, l'applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo scadere del termine predetto l'applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.



4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate a mano.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive modificazioni;

b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.

2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero gli estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla selezione.

3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:

a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;

b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;

c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Documentazione da presentare

1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:

a) *curriculum* formativo e professionale, con indicazione in particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell'attività specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche;

b) produzione scientifica con indicazione dell'*impact factor* in posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento all'area di riconoscimento dell'IRCCS;

c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni comprensiva dell'*impact factor* e *citation index*;

d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10 anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori di banche di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di tumori di malattie rare, di *facilities* complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e *royalties* incassate dall'Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;

e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l'attività di ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Art. 4.

Nomina della Commissione

1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).

3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito <http://ricerca.ebim.it/direttori> tramite l'utilizzazione di *username* e *password*.

Art. 5.

Criteri e modalità di valutazione della Commissione

1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella terna che sarà sottoposta alle valutazioni del Ministro per la nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata.

2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello stesso.

3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.

Art. 6.

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla Commissione di valutazione.

2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

Art. 7.

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità


Il candidato prescelto, all'atto del conferimento presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 8.

Oneri

1. Ai componenti della Commissione di cui all'art. 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.

2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della Commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000.00, gravano sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento -compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica», nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione» Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» «Funzionamento» -C.D.R. «Direzione della ricerca e dell'innovazione in sanità», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2020.



Art. 9.

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai candidai con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità ufficio 11- e trattati per le finalità di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 2 novembre 2020

Il vice Ministro: SILERI

ALLEGATO

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico-sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull'organizzazione dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l'attività clinica a livello di eccellenza.

È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi nelle attività dell'IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico, nell'organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper fare *fundraising*, nella ricerca di base, ma soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio dell'IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà dell'Istituto.

Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.

L'utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco sensibili alle peculiarità dell'IRCCS che prevedono certamente una forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d'intenti tra la parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei punti di forza e debolezza del candidato.

La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene maggiormente idonei alla direzione scientifica dell'Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.

Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione che porta alla selezione della terna.

La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo hanno determinato.

La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati; solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.

Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:

Formazione e professionalità del candidato.

Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto della laurea, della specializzazione e/o dottorato, dell'attività specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche, con particolare attenzione all'attinenza alla disciplina di riconoscimento dell'IRCCS.

Produzione scientifica:

ai fini della valutazione della produzione scientifica (*impact factor*, *citation analysis* e continuità), la commissione utilizzerà gli indici bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (*web of science e/o scopus*) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:

attinenza all'area di riconoscimento dell'IRCCS;

rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;

originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;

internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.

Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20 dell'elenco predisposto dal candidato.

Capacità manageriali.

Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l'esperienza nella gestione delle banche di materiale biologico, l'entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.

Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per il miglioramento/potenziamento della ricerca dell'IRCCS specie per quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli investimenti e le fonti di finanziamento.

Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri.

Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà, nell'ambito dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, la complessità dei progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l'attività di ricerca traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.

20E13312

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neurologico Carlo Besta» di Milano.

IL VICE MINISTRO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1 e 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

Visto l'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa 1° luglio 2004 recante «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003;

